



## *Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

SIG. AMADUCCI GIOVANNI

FIRENZE

**OGGETTO: Pratica num. 181/RE/2017**

Esposto del sig. Giovanni AMADUCCI.

(Nota del 17/3/17)

Comunicazione delibera C.S.M.

In relazione al suo esposto del 17 marzo 2017, si ritiene doveroso informarla, per esplicita deliberazione dell'Assemblea Plenaria del C.S.M., che in base all'art 2 del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n.109 "l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare".

Il Consiglio Superiore della Magistratura non può, quindi valutare il merito dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati dai magistrati che sono soggetti, come qualunque altro cittadino nel caso in cui violi la legge, al giudice ordinario civile e penale.

Il cittadino può del resto, contro i sopra indicati provvedimenti, esperire tutti i rimedi, nel rispetto delle forme e nei modi, previsti dalla legge ordinaria.

Il Consiglio Superiore della Magistratura può solo disporre, su proposta della Prima Commissione, che è organo diverso e separato dalla Sezione Disciplinare, il trasferimento d'ufficio dei magistrati "quando per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza ed imparzialità", ai sensi dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati sono, invece, adottati dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - nelle ipotesi in cui il magistrato abbia tenuto una condotta contraria ai propri doveri sia fuori sia nell'esercizio delle funzioni - su richiesta, in via esclusiva, del Ministro della giustizia e del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

<i>Com</i>	Roma	23/06/2017
	Protocollo	P 11673/2017



s.ca

La Prima Commissione, dunque, nell'ipotesi in cui ritenga mancanti le condizioni per disporre il trasferimento d'ufficio, ai sensi dell'art.2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, può solo trasmettere gli atti ai titolari dell'azione disciplinare, sussistendone i presupposti.

Ciò posto, l'Assemblea Plenaria, su proposta della Prima Commissione, nella seduta del 21 giugno 2017 ha esaminato con attenzione il Suo esposto rilevando che non ci sono provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare in quanto trattasi di censure ad attività giurisdizionale.

G. r/A

■ **SEGRETARIO GENERALE**  
(Paola Piraccini)

